



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

13 OTT 2015

N.

1814

e vi rimarrà per 15 giorni

28 OTT 2015

consecutivi fino al

Li **13 OTT 2015**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 79 del **12/10/2015**

OGGETTO: Danneggiamento segnaletica stradale a seguito di sinistro stradale. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che il locale Comando di Polizia Municipale, con nota prot. n. 22102/15 in data 27/09/2015, ha trasmesso la nota 4/46 di prot. della Legione Carabinieri di Puglia – Compagnia di Castellaneta – N.O.R. in data 25/09/2015 dalla quale si evince che *intorno alle ore 01,15 circa odierne, una pattuglia di quest'Aliquota, interveniva a seguito di sinistro stradale avvenuto in Via S. Francesco incrocio con via delle Spinelle nel Comune di Castellaneta. ...* seguiva l'indicazione delle generalità del danneggiante che, avendo perso il controllo del mezzo sbatteva contro il segnale verticale "Semaforo" per chi proviene da via delle Spinelle piegandolo e distruggendolo completamente la parte luminosa, con puntuali riferimenti all'autovettura ed alla compagnia assicuratrice.

DATO ATTO che sussiste la chiara e palese responsabilità del conducente del mezzo nella produzione dell'evento dannoso di che trattasi e che è necessario procedere, senza ulteriori indugi, alla riparazione dell'impianto semaforico e del marciapiede rovinato, con rivalsa sul danneggiante e sulla compagnia assicuratrice dell'autovettura di proprietà.

RITENUTO di incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nella gestione del sinistro di che trattasi.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Graziana Santamaria, libero professionista da Castellaneta con studio in via S. Cuore n. 2/B.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce:la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente *ratione materiae* (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS.UU., 16 giugno 2005 n. 12868)". Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente *ratione materiae* il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse del Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

D E C R E T A

- 1) di attivare tutte le possibili azioni, in ogni sede, nei confronti del conducente e proprietario del veicolo targato DP049GG, per il risarcimento dei danni conseguenti al sinistro stradale del 25/09/2015 che ha determinato, in Via S. Francesco angolo con Via delle Spinelle, in Castellaneta, il grave danneggiamento della palina semaforica con distruzione completa della parte luminosa e del marciapiede.

- 2) incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta conferendo incarico all'avv. Graziana Santamaria, libero professionista da Castellaneta con studio in via S. Cuore n. 2/B.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, dandosi atto sin d'ora che nessun compenso è dovuto da questo Ente essendo lo stesso a totale carico della compagnia assicuratrice del veicolo.
- 4) stabilire che agli eventuali ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUGLIOTTI)

